

Allegato "C" al n.60698/27786 Repertorio

S T A T U T O

DELLA FONDAZIONE VITTORINO CHIZZOLINI ONLUS

Premesse

La Fondazione è intitolata a Vittorino Chizzolini (1907-1984), educatore, pedagogista, esponente del cattolicesimo sociale e promotore di innumerevoli iniziative educative, culturali, editoriali e di solidarietà. Promotore della legge sul servizio civile internazionale e fondatore del seminario pedagogico di cooperazione internazionale presso l'Università Cattolica di Brescia (1968).

Autentico maestro e testimone della pedagogia della cooperazione internazionale.

Proseguendo le attività e le finalità dell'Associazione Vittorino Chizzolini Cooperazione Internazionale Onlus, con particolare riferimento alle tematiche riguardanti lo sviluppo, i diritti dell'uomo, la cooperazione internazionale, l'educazione formale e non formale, la Fondazione intende divenire un riferimento per le associazioni della società civile, per gli enti pubblici e privati e per le istituzioni a livello locale, nazionale e internazionale.

* * *

Art. 1 - Costituzione

1. E' costituita, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, la

Fondazione Vittorino Chizzolini Onlus

2. Ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, la Fondazione assume nella propria denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo ONLUS.

3. Solo dopo l'avvenuta iscrizione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 la denominazione sociale si deve intendere sin d'ora integrata in "**Fondazione Vittorino Chizzolini ETS**" e dovrà essere riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque atto, corrispondenza e comunicazione rivolta a terzi ed in genere al pubblico.

4. La Fondazione ha sede legale in Bergamo. Eventuali sedi secondarie, delegazioni e uffici potranno essere costituiti sul territorio regionale o nazionale, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali, di supporto alla

##

Fondazione stessa.

5. La Fondazione si ispira ai principi della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, del Personalismo cristiano e della Dottrina sociale della Chiesa.

6. La durata della Fondazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi, Finalità ed ambiti di presenza

1. La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale e di pubblica utilità, nei settori della cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale e della tutela dei diritti civili.

2. La Fondazione svolge le proprie finalità nell'ambito territoriale regionale, nazionale ed internazionale.

3. La Fondazione persegue i suoi fini, in particolare:

a. promuovendo attività di solidarietà attuata attraverso il sostegno economico a favore di progetti sociali ed educativi, con particolare riferimento a progetti di cooperazione internazionale per l'inclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

b. promuovendo la cultura dei diritti dell'uomo che formano la grammatica politica dello sviluppo delle persone e delle loro organizzazioni e istituzioni nella prospettiva della creazione di un osservatorio sui diritti dell'uomo;

c. promuovendo la cooperazione internazionale mettendo l'accento sulla promozione della persona nel pieno rispetto della sua identità culturale, sociale e religiosa e sul consolidamento delle istituzioni locali al servizio dello sviluppo del loro Paese;

d. sostenendo forme sinergiche di partenariato con attori pubblici, privati e civili per passare dall'approccio per progetti a una visione integrativa e prospettica capace di coordinare le diverse azioni a livello locale, nazionale e internazionale;

e. ispirando ogni attività formativa ed educativa ad una dimensione etica capace di rispondere agli obiettivi dello sviluppo sostenibile e alle scelte di vita delle persone e delle comunità in situazioni di svantaggio;

f. valorizzando le migrazioni intese come risorse portatrici di saperi e di valori, che fecondano la vita culturale, sociale, economica e politica dei Paesi di transito e/o di destinazione;

g. considerando i migranti come attori fondamentali nei progetti di cooperazione internazionale;

h. orientando le politiche socio-educative ad uno sviluppo capace di intrecciare alleanze fra comunità diverse con l'obiettivo di una ripartizione equa delle risorse e di una organizzazione dei servizi sociali rispettosa dei diritti dell'uomo.

La Fondazione può svolgere le attività di cui sopra anche indirettamente in favore di Enti senza scopo di lucro, nazionali

e/o esteri, che operano prevalentemente nei settori di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 per la realizzazione di progetti di utilità sociale ed opportunamente riconosciuti secondo le normative in vigore in loco.

Solo dopo l'avvenuta iscrizione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017, la Fondazione, per il perseguimento delle proprie finalità intende svolgere, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, quanto previsto dalle lettere d), g), i), l), n), r), u), v), w) dell'art. 5, co.1, D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 3 - Attività

1. La Fondazione, al fine di perseguire le proprie finalità, intende procedere con:

- lo sviluppo di sinergie e collaborazioni con altri Organismi, Pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei settori d'intervento della Fondazione, che ne condividano lo spirito e le finalità, sostenendo attività analoghe ovvero complementari alle proprie;
- la promozione della raccolta diretta o indiretta di fondi da erogare, unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio, a favore di progetti ed iniziative di cui alle suindicate finalità;
- la ricezione di lasciti, fondi, contributi e sponsorizzazioni, provenienti da soggetti Pubblici e/o privati, da assegnazioni previste dalle normative italiane ed europee;
- ogni iniziativa mirata al sostegno, anche economico, di Enti, di Istituzioni ed Associazioni o Fondazioni, Pubbliche e/o private, che perseguano scopi analoghi.

2. La Fondazione potrà inoltre svolgere le seguenti attività:

- promuovere iniziative per l'orientamento professionale e scolastico a favore di disadattati o svantaggiati in genere nell'intento di favorirne il reinserimento partecipativo nella società;
- aderire alle Organizzazioni locali, regionali, nazionali ed internazionali che perseguano analoghe finalità;
- predisporre, attraverso i propri Organi Sociali, programmi pluriennali e piani annuali di attività per conseguire le proprie finalità;
- attivare azioni di formazione e di aggiornamento per tutti gli operatori impegnati nelle attività della Fondazione;
- costituire e/o promuovere strutture, curandone l'organizzazione e la gestione, anche con propri assetti ed autonomi organigrammi, operando in proprio ed anche con altre strutture, pubbliche,

##

private e civili;

3. Per il conseguimento dello scopo, la Fondazione potrà svolgere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, di partecipazione e di altro genere, ritenute necessarie od opportune per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali:

- partecipare ad ETS, Imprese Sociali, Enti ed Istituzioni, Pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli Organismi anzidetti;

- costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali, anche imprese sociali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;

- stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, la concessione di contributi o di altre forme di intervento, ai proprietari di beni oggetto degli scopi della Fondazione, la sottoscrizione di atti di obbligo o di sottomissione per la concessione in uso di beni Pubblici, la stipula di speciali convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili sui Pubblici Registri, con Enti Pubblici o privati che siano giudicati opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, superficiaria, o comunque posseduti o gestiti, anche per concessione amministrativa, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione ordinaria o straordinaria;

- promuovere intese con Enti sociali, socio assistenziali, scientifici, culturali ed educativi, italiani e stranieri, per l'utilizzo dei beni di cui trattasi, allo scopo di facilitare studi ed attività culturali, sia promuovendo incontri e convegni, sia assicurando luoghi di riflessione a persone impegnate nelle attività di studio o di ricerca;

- promuovere analoghe intese con Istituti, Enti, Associazioni, Fondazioni - italiani e stranieri - per l'organizzazione di seminari o incontri e per l'utilizzazione e gestione comune di beni appartenenti agli Enti citati;

- favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di Istituzioni, Associazioni, Enti che operino per il raggiungimento di fini similari a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione stessa il raggiungimento dei suoi fini;

- porre in essere tutte le attività necessarie o utili al

##

perseguimento dei fini statutari ivi comprese l'attività di consulenza, l'organizzazione di viaggi a scopo sociale e socio assistenziale, di istruzione, di studio e di formazione culturale, l'organizzazione di manifestazioni o spettacoli, la promozione turistica, la conduzione di piccoli esercizi commerciali strumentali all'attività della Fondazione;

- svolgere attività direttamente connesse alle precedenti, ivi comprese quelle accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

4. Solo dopo l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017, la Fondazione potrà esercitare anche le seguenti attività:

- promuovere iniziative di studio, ricerca e sperimentazione in rapporto ai problemi inerenti all'orientamento ed alla formazione professionale e non;

- collaborare con Enti e con Organismi Pubblici, privati e comunitari e con le forze sociali per iniziative inerenti l'orientamento, la formazione, l'aggiornamento professionale, la qualificazione e riconversione dei lavoratori ad ogni livello;

- promuovere iniziative di visite-studio, di stages culturali e professionali, di convegni e seminari, di scambi culturali e di altre attività idonee a sviluppare relazioni di confronto locale, regionale, nazionale, comunitario ed internazionale;

- gestire direttamente, anche in via sussidiaria e meramente strumentale per il conseguimento dei propri fini istituzionali, prestazioni di servizi ed azioni formative di interesse generale;

- assistere gli Enti ed Organismi Pubblici e privati con attività di studio, di ricerche, di sperimentazioni, di documentazioni e di supporto culturale-scientifico-tecnico, convenzionandosi con Università e/o Enti in genere, per il perseguimento delle finalità istituzionali;

- istituire e/o gestire corsi di studio, incontri e conferenze, servizi per Università e Scuole, di ogni ordine e grado, nonché seminari per docenti, studenti e, in genere, per ogni categoria di persone che possa avere interesse o possa essere coinvolta in dette attività;

- favorire, anche mediante l'istituzione di borse di studio, ricerche e studi nell'ambito sociale e socio assistenziale, culturale, scientifico, storico, artistico ed ambientale per il perseguimento delle finalità istituzionali;

- organizzare manifestazioni, convegni, dibattiti, seminari, corsi di formazione e ricerche di ogni tipo, anche in collaborazione con Enti Pubblici o privati per il perseguimento delle finalità istituzionali;

##

- curare direttamente ed indirettamente la redazione, la pubblicazione e la diffusione di libri e notiziari, attinenti l'attività della Fondazione per il perseguimento delle finalità istituzionali;
- promuovere l'attuazione e l'organizzazione di mostre ed esposizioni di opere culturali ed iniziative connesse, sociali e socio assistenziali culturali e didattiche;
- offrire consulenze e supporti tecnici a persone ed Enti che perseguono il medesimo scopo.

5. E' fatto divieto di svolgere attività istituzionali diverse da quelle indicate aventi fini di solidarietà sociale nonché di pubblica utilità, ad eccezione di quelle direttamente connesse ai fini istituzionali propri.

6. Subordinatamente all'iscrizione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 ed alle condizioni dettate dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 nonché ai limiti definiti dagli Enti competenti, la Fondazione potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, la cui individuazione potrà essere successivamente operata da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto dal fondo di dotazione iniziale pari ad Euro 52.000,00.= (cinquantaduemila/00) conferito dall'Associazione Vittorino Chizzolini cooperazione internazionale ONLUS e dai Fondatori.

2. Il patrimonio iniziale può essere accresciuto:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori, dai Sostenitori e dagli Aderenti;
- b) dai beni mobili e immobili, somme di denaro, valori, titoli e quant'altro perverrà alla Fondazione a titolo di successione, donazione ed a qualsiasi altro titolo, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- c) da ogni altra elargizione liberale fatta da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- d) dai contributi erogati dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni e da altri Enti o Organismi Pubblici o privati e da persone fisiche e giuridiche, Enti del terzo settore, Imprese Sociali ed Enti Ecclesiali, in quanto destinati ad incrementare il patrimonio, salva l'accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- e) dalle quote versate da Enti o Organismi Pubblici o privati o persone fisiche che prestino sostegno alla Fondazione, e sempre

che siano accettate dal Consiglio di Amministrazione;

f) dai redditi, dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti, dalle entrate di qualsiasi genere, che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;

g) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio.

Fondo di gestione

3. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

b) dai contributi concessi dai Fondatori, dai Sostenitori e dagli Aderenti, che non siano espressamente destinati al Fondo di dotazione

c) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

d) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati senza espressa destinazione a incremento del patrimonio;

e) da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici senza espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

f) dai contributi, in qualsiasi forma concessi alla Fondazione;

g) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali, connesse e diverse;

h) dai contributi ordinari e straordinari di soggetti Pubblici e privati destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;

i) da ogni altro tipo di entrata derivante da manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi o derivante da eventuali attività connesse o commerciali marginali o diverse, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, promosse, organizzate e gestite direttamente o indirettamente dalla Fondazione stessa;

l) dalle elargizioni, contributi, sovvenzioni, beni di qualsiasi natura pervenuti alla Fondazione a qualsiasi titolo, purché non espressamente destinati ad incremento della dotazione patrimoniale;

m) dai proventi ottenuti con la vendita dei beni o servizi, comunque pervenuti alla o acquisiti dalla Fondazione e non destinati ad incremento del patrimonio;

n) dalle rendite del patrimonio;

o) dagli avanzi di gestione dei precedenti esercizi derivanti dalle attività svolte dalla Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione provvede ad investire i mezzi a disposizione nelle forme che riterrà maggiormente redditizie e sicure.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Il Fondatore che versa contributi al fondo di gestione, qualora lo desideri, può vincolare la destinazione di tali contributi al perseguimento di obiettivi specifici o alla realizzazione di progetti specificamente individuati.

Art. 5 - Membri della Fondazione

1. I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Sostenitori;
- Aderenti.

Art. 6 - Fondatori, Sostenitori e Aderenti

1. Sono Fondatori: la Cooperativa Impresa Sociale Ruah - Società Cooperativa Sociale, l'Unione Sindacale Territoriale CISL Bergamo e la Federazione Provinciale Coldiretti di Bergamo.

Oltre alla quota iniziale versata, per il mantenimento di tale qualifica ciascuno dei Fondatori dovrà procedere con il versamento annuo di un contributo di almeno Euro 500,00.= (cinquecento/00). La qualifica di Fondatore dura solamente per l'esercizio in cui viene erogato anche detto contributo.

2. Assumono la qualifica di Sostenitori le persone fisiche e giuridiche, Pubbliche o private, singole od associate, e gli Enti, anche esteri, che contribuiscono su base annuale e con impegno a contribuire per almeno i primi 5 (cinque) anni consecutivi (e successivamente per ogni cinque anni) al Fondo di gestione effettuando versamenti/conferimenti annui almeno pari ad Euro 500,00.= (cinquecento/00).

La qualifica di Sostenitore dura solamente per l'esercizio in cui viene erogato il contributo.

3. Assumono la qualifica di Aderenti le persone fisiche e giuridiche, Pubbliche o private, singole od associate, e gli Enti, anche esteri, che contribuiscono su base annuale e con impegno a contribuire per almeno i primi 5 (cinque) anni consecutivi (e successivamente per ogni cinque anni) al Fondo di gestione effettuando versamenti/conferimenti annui almeno pari ad Euro 100,00.= (cento/00).

La qualifica di Aderente dura solamente per l'esercizio in cui viene erogato il contributo.

Per il primo anno sociale la qualifica di Aderente viene acquisita di diritto dai Soci dell'Associazione Vittorino Chizzolini

Cooperazione Internazionale Onlus in essere alla data di delibera di trasformazione in Fondazione, previo versamento del contributo di cui al precedente punto 3.

La richiesta per acquisire la qualifica di Sostenitori e Aderenti deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione che delibererà, a maggioranza assoluta, anche l'esclusione per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto o dalla legge.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi: trasformazione, fusione e scissione; trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione; ricorso al mercato di capitale di rischio; estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; apertura di procedure di liquidazione; fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

E' ammessa la facoltà di recesso da comunicarsi al Presidente della Fondazione con raccomandata, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi di statuto o regolamento.

L'esclusione e il recesso non conferiscono alcun diritto alla restituzione dei contributi versati.

I Sostenitori o Aderenti non ammessi od esclusi potranno opporsi, entro 30 (trenta) giorni, per iscritto contro il provvedimento del Consiglio di amministrazione, inviando apposito ricorso al Comitato dei Fondatori, Sostenitori e Aderenti di cui al successivo art.11 dello statuto; il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale esclusione.

Art. 7 - Organi

1. Sono Organi della Fondazione:

- a. il Presidente e il Vice Presidente;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. il Comitato dei Fondatori, Sostenitori e Aderenti;
- d. il Revisore Legale dei Conti e l'Organo di controllo ai sensi dei successivi artt. 12 e 12-bis.

2. Salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio, le cariche di cui ai punti a), b) e c) sono gratuite.

3. A chiunque rivesta cariche sociali ad eccezione di quelle di cui i punti a, b e c del precedente comma 1, possono essere riconosciuti, oltre al rimborso delle spese sostenute, anche compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque nei limiti del D.Lgs. 460/97, fino alla sua applicazione e, successivamente, non superiori a quelli previsti in Enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni ai sensi del

D.Lgs. 117/2017.

Art. 8 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, e precisamente:

- tre consiglieri nominati dai Fondatori con deliberazione comune adottata a maggioranza;
- un consigliere nominato dai Sostenitori con deliberazione comune adottata a maggioranza;
- due consiglieri nominati dagli Aderenti con deliberazione comune adottata a maggioranza;
- un consigliere nominato dall'Ordinario della Diocesi di Bergamo.

Qualora non fossero presenti Sostenitori e/o Aderenti, la rispettiva nomina dei membri del Consiglio loro spettanti competerà ai Fondatori.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione devono rispettare i requisiti previsti dall'art. 2382 del c.c. in base a quanto disposto dall'art. 26, co. 8 del D.Lgs. 117/2017.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina.

4. Il Consiglio di Amministrazione:

- a) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione;
- b) determina e promuove le strategie per la raccolta fondi al fine di incrementare le elargizioni in favore della Fondazione ed il patrimonio della stessa;
- c) discute ed approva i programmi e le iniziative della Fondazione;
- d) nomina tra i propri membri il Presidente ed il Vice Presidente;
- e) approva il bilancio d'esercizio ed il relativo rendiconto della gestione;
- f) delibera in merito all'accettazione di eredità, legati, donazioni e lasciti in genere che comportino oneri per la Fondazione;
- g) verifica l'andamento economico e finanziario della gestione, proponendo i correttivi per ogni significativo scostamento;
- h) delega, ove opportuno, con propria deliberazione depositata nei modi di legge, ad uno o più dei suoi componenti particolari funzioni, determinando i limiti della delega;
- i) delibera sulla necessità di avvalersi di dipendenti, collaboratori o consulenti e ne fissa l'eventuale compenso;
- j) delibera nelle modalità e nei termini di legge sulle modifiche da apportare allo statuto, nonché sulla trasformazione e l'estinzione della Fondazione;
- k) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla

##

devoluzione del patrimonio;

l) ha ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione che non risulti, per legge o per statuto, attribuito ad altro Organo;

m) delibera su ogni altra materia che il presente statuto non attribuisca ad altri Organi dalla Fondazione;

n) discute ed approva le eventuali collaborazioni con persone fisiche e giuridiche, Pubbliche e private interessate alle iniziative della Fondazione;

o) delibera in merito al compenso da attribuire all'Organo di controllo e Revisore Legale dei conti.

5. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.

6. I membri possono essere revocati anticipatamente da coloro che li hanno nominati per le cause previste dalla legge, statuto o regolamento.

Art. 9 - Nomina e revoca del Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i membri del Consiglio stesso.

2. In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. La firma del Vice Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

3. Il Presidente della Fondazione:

- ha la legale rappresentanza dell'Ente;

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle adunanze;

- cura direttamente l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, in caso di urgenza, adotta i provvedimenti necessari, riferendone al Consiglio di Amministrazione, per la ratifica, nella prima seduta successiva che dovrà essere convocata entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di adozione del provvedimento urgente;

- può agire e resistere avanti a qualsiasi Autorità Amministrativa o Giurisdizionale;

- cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e private ed altri Organismi, al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

4. Il Presidente della Fondazione può convocare i Fondatori, i Sostenitori e gli Aderenti della Fondazione in riunione plenaria non elettiva, quale momento di confronto e di analisi. In tale occasione quei componenti della Fondazione possono formulare le

loro proposte e valutazioni e vengono loro illustrate le attività svolte dall'Ente nonché le prospettive del suo sviluppo.

Art. 10 - Consiglio di Amministrazione: funzionamento

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno 5 (cinque) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, salvo provvedere, in caso di urgenza, con termini più brevi. La convocazione potrà essere recapitata senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Fondazione, o in qualsiasi altro luogo designato dal Presidente, almeno una volta all'anno per l'esame del bilancio consuntivo, e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre Consiglieri o dall'Organo di controllo o dal Revisore legale dei conti qualora nominato, per problemi inerenti il bilancio o l'esercizio finanziario.

In mancanza di formale convocazione, il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando interviene la maggioranza dei suoi componenti e tutti gli aventi diritto ad intervenire sono stati preventivamente informati della riunione.

3. Le riunioni del Consiglio vengono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano d'età.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri ed esse sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento, coloro che siano invitati dal Presidente in relazione all'importanza degli argomenti previsti all'ordine del giorno delle riunioni e purché tali argomenti siano attinenti alle finalità statutarie della Fondazione; in particolare il Presidente ha la facoltà di invitare ai lavori relatori tecnici o esperti nelle materie trattate.

4. Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio d'esercizio consuntivo, l'approvazione delle modifiche statutarie, nonché l'eventuale alienazione di beni facenti parte del patrimonio della Fondazione sono validamente adottate con il voto favorevole di almeno i cinque settimi dei membri del Consiglio di Amministrazione.

5. Il verbale dell'adunanza deve constare della firma del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta nel corso delle adunanze.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere

##

anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 11 - Comitato dei Fondatori, Sostenitori e Aderenti

1. Il Comitato dei Fondatori, Sostenitori e Aderenti è così composto:

- dai Fondatori
- dai Sostenitori;
- dagli Aderenti.

I componenti del Comitato scadono alla chiusura di ogni esercizio.

2. Il Comitato è convocato almeno 2 (due) volte all'anno per discutere le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito delle finalità e delle attività istituzionali di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto, e per formulare pareri consultivi e proposte sul bilancio consuntivo e preventivo e sulle attività, linee guida, programmi ed obiettivi.

Il Comitato può altresì formulare pareri e proposte in merito al programma delle iniziative della Fondazione, all'individuazione, proposta e valutazione di progetti, nonché ad ogni altra questione per la quale il Presidente della Fondazione richieda espressamente il parere per definire la strategia ed il posizionamento della Fondazione stessa.

3. Inoltre, il Comitato nomina tra i propri membri, a maggioranza assoluta, il Presidente ed il Vice Presidente del Comitato stesso.

Art. 12 - L'Organo di Revisione

12.1 L'Organo di Revisione può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

12.2 I membri dell'Organo di Revisione sono nominati dai Fondatori tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

12.3 I membri dell'Organo di Revisione durano in carica cinque esercizi ossia sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.

12.4 L'Organo di Revisione è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della

Fondazione, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce al Consiglio ed effettua le verifiche di cassa.

L'Organo di Revisione assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12-bis L'Organo di Controllo e di Revisione Legale dei Conti

Una volta che la Fondazione sarà iscritta al Registro Unico del Terzo settore, il precedente articolo 12 si intenderà sostituito dal presente articolo 12-bis.

1. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 sarà nominato l'Organo di Controllo.

2. L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione. E' quindi composto, alternativamente da un membro effettivo ed uno supplente o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui agli artt. 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs 117/2017 la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

5. L'Organo di Controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

6. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

7. A tal fine, essi possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

8. Le riunioni dell'Organo di Controllo, se nominato in composizione collegiale, possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

9. Salvo quanto previsto dal precedente comma 4, nel caso la

##

Fondazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, la revisione legale dei conti è esercitata da un Revisore legale o da una società di Revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

10. Il Revisore può partecipare, nei termini di legge, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 - Trasformazione o estinzione.

1. Nei casi previsti dalle legge e se e quando gli scopi statutari siano esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, il Consiglio di Amministrazione in carica, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, delibera l'estinzione o la trasformazione della Fondazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione provvede quindi, in caso di estinzione o scioglimento, alla nomina di uno o più liquidatori, che potranno essere scelti anche tra i suoi membri.

3. In caso di estinzione o scioglimento per qualsiasi causa il patrimonio della Fondazione dovrà essere devoluto, sentito il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'art. 10, comma 1) lettera f) del D.Lgs. 460/1997, ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale che abbiano finalità analoghe a quelle della Fondazione o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

4. Con l'iscrizione al Registro Unico degli Enti di Terzo settore, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni indicate dai Fondatori o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 14 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno di vita della Fondazione.

Entro centoventi giorni dal termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere il bilancio di esercizio, accompagnandolo con apposita relazione illustrativa, con le modalità previste dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'Organo Amministrativo deve, inoltre, redigere, il bilancio sociale e depositarlo ai sensi di legge.

Durante la vita della Fondazione è fatto espresso divieto di distribuire in qualsiasi forma, anche in modo indiretto, gli utili

ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposti per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili e/o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione nonché di quelle ad esse direttamente connesse.

Con l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a Fondatori, Soci o Associati, Lavoratori e Collaboratori, Amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere prioritariamente impiegati per la copertura di eventuali perdite di esercizio e successivamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Il Patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 15 - Norme Transitorie e di rinvio

Le pattuizioni previste nel presente statuto che facciano riferimento alle norme dettate dal D.Lgs. 460/97, resteranno in vigore sino all'avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Le pattuizioni previste nel presente statuto che facciano riferimento alle norme dettate dal D.Lgs. 117/2017, decorreranno solo a seguito dell'avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 460/97, sino a quando resterà in vigore, e successivamente, con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le disposizioni del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile e di altre leggi vigenti in materia.

Firmato Stefania Gandolfi

Firmato Silvana Rossi - teste

Firmato Eliana Tironi - teste

Firmato Armando Santus - Notaio (L.S.)